



UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 5 del 02.02.2023

Oggetto	PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2023.
----------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **due** del mese di **febbraio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Comune di Palena, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale – Verde Aventino".

Presiede l'adunanza **Claudio D'Emilio** nella sua qualità di Presidente dell'Unione.

D'EMILIO CLAUDIO	PRESIDENTE UNIONE	P
DE VITIS CAROLINA	ASSESSORE	P
SCHINA ANDREA	ASSESSORE	P
ROSATO GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Con l'assistenza del SEGRETARIO UNIONE **Dott.ssa Floriana Tambasco**, il PRESIDENTE UNIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito riportati:

PARERE in ordine alla **Regolarità tecnica: FAVOREVOLE 21.01.2023**

IL RESPONSABILE
FLORIANA TAMBASCO

PARERE in ordine alla **Regolarità contabile: FAVOREVOLE 21.01.2023**

IL RESPONSABILE
FLORIANA TAMBASCO

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Dato atto che i Comuni di Colledimacine, Lettopalena, Palena e Taranta Peligna dal 07.11.2014 fanno parte dell'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale – Verde Aventino".

Dato atto, altresì, che l'Unione è stata istituita, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, per adempiere all'obbligo di gestione associata delle funzioni ai sensi dell'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, e successive modificazioni, e dell'art. 23 del DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e che alla stessa è stato conferito l'esercizio di tutte le funzioni fondamentali.

Considerato che dal 2019 all'Unione sono state conferite tutte le funzioni fondamentali e, conseguentemente, tutto il personale è stato ceduto all'Unione.

Visti:

- l'articolo 91, commi 1 e 2, del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui 1. *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n°68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n°449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze."*;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n°165, che impedisce alle amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale del personale per la verifica di eventuali situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Richiamato l'art. 6 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.L.gs 25 maggio 2017, n. 75.

Visti:

- *l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n°114, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2019, prevede che: "(...) La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura (...) del 100 per cento a decorrere dall'anno 2019. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";*
- *l'art. 1 comma 229 della legge 208/2015 nella formulazione vigente che prevede : "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente".*

Dato atto che per le unioni di comuni il limite di spesa di personale è fissato dall'art. 32 comma 5 del D. lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, secondo cui *"la spesa sostenuta per il personale dell'unione non può comportare in sede di prima applicazione il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale"*.

Visto, inoltre, l'art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito dalla legge 26/2019, il quale statuisce che *"a decorrere dalla data individuata dal decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e*

fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.

Rilevato che il Decreto ministeriale di cui al citato art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 è stato adottato in data 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile 2020 n. 108.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica del 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 11.09.2020.

Dato atto che per le unioni di comuni non trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, ma i limiti previsti dall'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 229 della legge 208/2015.

Rilevato che in materia di disciplina sulle facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato applicabile alle unioni di comuni si è pronunciata anche la Corte dei Conti – Sezione Autonomie del. 4/2021, la quale enuncia i seguenti principi di diritto:

“1. L'art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni.

2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”.

Richiamate:

- la deliberazione n° 34 del 14.11.2019 di approvazione della dotazione organica;
- la propria precedente deliberazione n. 3 del 23.01.2023 con la quale si è proceduto alla verifica della presenza di dipendenti in soprannumero e in eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30.3.2001 n°165 e che dalla ricognizione non è risultata una eccedenza di personale;

Dato atto:

- che nel 2022, successivamente all' aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale, c'è stata la cessazione della dipendente Navaroli Antonella cat. C- pos. Ec. C1 part-time al 50% e del dipendente Carozza Antonio Nino cat. D – pos. Ec. D1 – responsabile del Settore Finanziario;
- che nell'anno 2023 ci sarà la cessazione per collocamento a riposo del dipendente Di Biase Francesco Cat. B pos. Econ. B4 – Operaio/autista scuolabus– assegnato al Comune di Palena.

Rilevato che alla data del 31.12.2022 l'Unione ha maturato i seguenti turn-over al netto della assunzione già programmata, per la quale è in corso la procedura concorsuale, dell' operaio specializzato cat. B3 – pos. econ. B3 a tempo indeterminato e parziale al 50% con utilizzo turn-over di Palena:

COMUNE	CESSAZIONE	BUDGET (con oneri)	BUDGET UTILIZZATO	BUDGET RESIDUO
Unione – 50% turn over di Colledimacine e 50% turn over di Palena	C1 – Anno 2021	€ 14.119,15 Colledimacine € 14.119,15 Palena	€ 4.687,57 Palena	€ 14.119,15 Colledimacine € 9.431,58 Palena
Palena	C2 – Anno 2021	€ 31.948,67		€ 31.948,67
Palena	D1 – Anno 2022	€ 35.601,69		€ 35.601,69
Colledimacine	C1 – anno 2022	€ 15.546,11		€ 15.546,11
Palena	D1 – Anno 2022	€ 52.964,14		€ 52.964,14
Totali		€ 164.298,91	€ 4.687,57	€ 159.611,34
Taranta Peligna	B4 – Anno 2017 - Mobilità	€ 26.548,59	€ 14.520,93	€ 12.027,66
Taranta Peligna	C2 (part.time 66,66%) – Anno 2020 - Mobilità	€ 20.711,68 *	/	€ 20.711,68

Rilevato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione nonché il termine per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1- quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale;
- 4) abbiano approvato il piano triennale del fabbisogno di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento.

Dato atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- l'Ente rispetta ad oggi le previsioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3);
- la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con deliberazione di Giunta dell'Unione n.3 del 13.01.2023, ha evidenziato che non risultano eccedenze di personale;
- il Piano triennale delle azioni positive triennio 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 25 del 10.12.2021;
- la previsione di cui al precedente punto 7) non trova applicazione all'Unione.

Dato atto, inoltre, che in relazione all'ultimo bilancio consuntivo approvato (esercizio finanziario 2021) ed al bilancio previsionale 2022-2024:

1. l'Unione non versa in situazioni strutturalmente deficitarie, né in stato di dissesto finanziario;
2. sono stati rispettati i limiti di spesa per il personale previsti per le unioni di comuni.

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile prot.1279/2023 che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con quanto stabilito dal DM 17marzo 2020, attuativo del d.l. 34/2019, convertito dalla l. 26/2019.

Visiti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal Responsabile del settore personale in merito alla legittimità tecnica dell'atto e dal Responsabile del settore finanziario in merito al rispetto dei limiti finanziari e di bilancio;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 nel testo vigente "Testo unico del pubblico impiego";
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto dell'Unione vigente;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi vigente.

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di aggiornare la dotazione organica dell'Ente e, conseguentemente, approvare il Piano del Fabbisogno del Personale 2023/2025 nel modo seguente:

SETTORE AFFARI GENERALI e SERVIZI DEMOGRAFICI (Elettorale, Anagrafe e Stato Civile)
--

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Posti coperti
D	1	-	Orlando Marina (ec. D1)
C	1	-	Di Berardino Tiziana (ec. C5)
B3	2	-	Di Fiore Luciano (B3), Corvino Pina (B3)
B3	1 part-time 50%	-	Vittoria Stefano (B3)
B	1	-	Galastro Laura (ec. B5)
Totali	6	-	

SETTORE PERSONALE

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
D	1 part-time 50%	1	
C	1	1	Falcone Carla (ec. C4)
Totali	2	2	

SETTORE FINANZIARIO

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
D	1	1	
C	2	-	Campana Teresa (ec. C1) – Falcone Carla (ec. C4)
C	2 part-time 50%	1	Martinelli Nadia (ec. C1)
C	1 part-time 66%	1	
B3	1 part-time 50%	1	
Totali	7	4	

SETTORE TRIBUTI

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
D	1	-	Barone Marianna (ec. D2)
C	1 (part-time 50%)	1	
Totali	2	1	

SETTORE GARE E CONTRATTI, LL.PP. E MANUTENZIONI

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
D	1	-----	Paterra Vania (ec. D1) part-time 83,33%
C	2 part-time 50%	-----	Scutti Marianna (ec. C1) - Zacchigna Graziano (ec. C1)
B3	1 part.time 50% operaio specializzato 1 part-time 66,66% autista scuolabus	2	
B1	2	1	Di Pietrantonio Ferdinando
Totali	7	3	

SETTORE URBANISTICA

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
D	1 PART-TIME 50%	1	
Totali	1	1	

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
C	3	2	Di Iorio Marco (ec. C3)
Totali	3	2	

UFFICIO DI ZONA SOCIALE – A valere sul Piano di Zona

CATEGORIA	POSTI IN ORGANICO	Posti vacanti	Note
D	1 PART-TIME 50%	1	
C	1	-----	Di Capra Rosa Nella (part.time al 66,66%)
Totali	2	1	

2. Di approvare il seguente Piano delle Assunzioni - Anno 2023

Anno 2022

- Conclusione assunzione di un operaio specializzato cat. B3 – pos. econ. B3 a tempo indeterminato e parziale al 50% con utilizzo turn-over di Palena.
- Estensione un istruttore contabile da part-time al 50% a full-time con utilizzo turn-over di Palena.
- Estensione istruttore direttivo amministrativo da part-time al 50% a full-time con utilizzo turn-over di Palena
- Assunzione B3 collaboratore amministrativo part-time al 50% da assegnare al settore finanziario con utilizzo del turn-over di Palena, mediante trasformazione part-time in full time o (in subordine) mediante scorrimento di graduatoria dell'Ente. Per tale procedura non si procederà con l'attivazione della mobilità volontaria.
- Si prevede, inoltre, di coprire la vacanza del D1 – istruttore direttivo tecnico part-time al 50% sul Settore Urbanistica mediante procedura ex art. 110 comma 1.

3. Di dare atto che, a seguito della programmazione delle suindicate assunzioni residuano i seguenti spazi assunzionali (turn-over):

COMUNE	CESSAZIONE	BUDGET (con oneri)	BUDGET UTILIZZATO	BUDGET RESIDUO
Unione – 50% turn over di Colledimacine e 50% turn over di Palena	C1 – Anno 2021	€ 14.119,15 Colledimacine € 9.431,58 Palena	€ 9.431,58 Palena	€ 14.119,15 Colledimacine
Palena	C2 – Anno 2021	€ 31.948,67	€ 31.019,70	€ 928,97
Palena	D1 – Anno 2022	€ 35.601,69		€ 35.601,69
Colledimacine	C1 – anno 2022	€ 15.546,11		€ 15.546,11
Palena	D1 – Anno 2022	€ 52.964,14		€ 52.964,14
Totali		€ 159.640,34	€ 40.451,28	€ 119.189,06
Taranta Peligna	B4 – Anno 2017 - Mobilità	€ 26.548,59	€ 14.520,93	€ 12.027,66
Taranta Peligna	C2 (part.time 66,66%) – Anno 2020 - Mobilità	€ 20.711,68 *	/	€ 20.711,68

4. Di pubblicare il presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della dotazione organica.

5. Di trasmettere, il presente Piano, entro 30 gg. dalla sua adozione alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del d.lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Claudio D'Emilio

IL SEGRETARIO UNIONE
F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL;

	IL SEGRETARIO UNIONE
	F.to Dott.ssa Floriana Tambasco

Il sottoscritto Responsabile Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione il 06.02.2023, per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Palena, 06.02.2023	IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
	Luciano Di Fiore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

06.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE